Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS				
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento		
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
L.P. 5/09/1991, n. 22. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 settembre 1991, n. 39, I suppl.	Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.	Art. 31. Piani urbanistici e valutazione dell'impatto ambientale. I comprensori e i comuni possono deliberare di sottoporre a valutazione di impatto ambientale i rispettivi piani urbanistici generali o loro varianti nonché il piano attuativo a fini generali e a fini speciali ed il piano di recupero, relativamente alle previsioni urbanistiche concernenti le tipologie di opere che saranno individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, nell'ambito delle tipologie annoverate dalla tabella allegata al regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1988, n. 28. Tale deliberazione ed i relativi aggiornamenti hanno effetto dal quindicesimo giorno della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. A tal fine, il piano urbanistico è corredato dallo studio di impatto ambientale pertinente alle tipologie di opere individuate ai sensi del comma 1 e tiene luogo del progetto di massima delle singole opere o interventi. 3. Il piano definitivamente adottato è trasmesso, a cura del servizio urbanistico e tutela del paesaggio, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 38, 41 e 50 al servizio protezione ambiente per l'acquisizione del parere del comitato provinciale per l'ambiente, da esprimersi entro i termini stabiliti dalla presente legge per la formulazione del corrispondente parere della CUP. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, per i progetti di massima, in quanto compatibile. In ogni caso non si applicano le disposizioni della predetta legge concernenti i termini, il supplemento di istruttoria, l'opposizione e l'assorbimento dei provvedimenti permissivi. La partecipazione pubblica è assicurata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della citata legge provinciale, nell'ambito della procedura prevista per l'adozione dei piani; le eventuali osservazioni presentate devono essere trasmesse alla Giunta provinciale per l'ambiente, i		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS			
Normativa Rubrica		Articolo e/o argomento di riferimento	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
		piano in relazione alle tipologie di opere cui si riferisce. 7. La Giunta provinciale può emanare apposite indicazioni e indirizzi di carattere generale per assicurare l'ordinato svolgimento e coordinamento delle verifiche di carattere urbanistico con quelle relative alla compatibilità ambientale nell'ambito della procedura prevista dal presente articolo. Art. 11. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela	
L.P. 15/12/2004, n. 10. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 dicembre 2004, n. 50/bis, ripubblicata nel B.U. 11 gennaio 2005, n. 2 suppl. n. 1.	Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia.	dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario. 1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:[] c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione ambientale strategica e può altresì recare disposizioni concernenti la contabilità ambientale e la verifica dei progetti normativi. Il predetto regolamento configura la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE quale autovalutazione svolta dall'autorità competente durante il procedimento di formazione del piano o del programma. Le procedure relative alla valutazione strategica sono armonizzate con la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo; la Giunta provinciale può emanare direttive e linee guida per lo sviluppo della valutazione strategica (comma così modificato dalla L.P. 29/12/2006)	
D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino Alto-Adige 5 dicembre 2006, n. 49.	Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.	Art. 1. Oggetto. Art. 2. Definizioni. Art. 3. Ambito di applicazione. Art. 4. Rapporto ambientale. Illa Art. 5. Pubblicità e consultazioni. Art. 6. Fase decisionale. mi Art. 7. Monitoraggio dei piani e programmi.	

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS					
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento			
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
		Allegato II. Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4. D.P.P 20 luglio 2015, n. 9/23/leg. () modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.			
L.P. 4/03/2008, n. 1. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2.	Pianificazione urbanistica e governo territorio.	Art. 2. Finalità della legge. Questa legge persegue le seguenti finalità: [] prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale; [] Capo II – Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale Art. 6. Autovalutazione dei piani. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e sociocommiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. [] 4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciale in materia. 6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituita, relativament			

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS			
Normativa Rubrica		Articolo e/o argomento di riferimento	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
D.P.P. 3/11/2008, n. 50-157/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 dicembre 2008, n. 52.	Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).	Nell'ambito di tale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera a) della legge provinciale. 2. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è compresa nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro pormativa provinciale.	
L.P. 3/04/2009, n. 4. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 aprile 2009, n. 15, suppl. n. 1.	Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009.		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS			
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
D.P.P. 24/11/2009 n. 29-31/Leg. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2.	Modificazioni al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).	costituzione del predetto servizio, unitamente alla relativa unità organizzativa."; []. Art. 2. Modificazioni dell'articolo 2 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10). Art. 3. Modificazioni dell'articolo 3 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Art. 4. Inserimento dell'articolo 3-bis nel D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Art. 5. Modificazioni dell'articolo 4 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Art. 9. Modificazioni dell'articolo 8 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Art. 11. Modificazioni dell'articolo 12 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.	
Delib.G.P. 26/02/2010 n. 349. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 marzo 2010, n. 10.	Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'Allegato III (punto 7 dell'Ambito di applicazione) delle disposizioni regolamentari di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. – Approvazione.	La Giunta Provinciale Delibera di approvare le indicazioni metodologiche per l'autovalutazione dei piani territoriali delle comunità e le indicazioni metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, previste nel capitolo "Ambito di applicazione", punto 7, dell'Allegato III del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Come modificato e integrato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., nel testo contenuto nei documenti allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale. Allegato III "Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale" delle disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. []. - Introduzione. - Soggetti del procedimento. - Obiettivi e compiti del PRG. - Disciplina urbanistica dei Piani dei Parchi naturali provinciali. - Fasi del procedimento. - R.A.	
L.P. 09/03/2010 n. 5. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 marzo 2010, n. 11.	Il Trentino per la protezione del clima.	Art. 4. Inserimento dell'articolo 12-quater nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale. Dopo l'articolo 12-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è	

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS				
Normativa Rubrica		Articolo e/o argomento di riferimento		
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), nonché del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e		Art. 18. Coordinamento con i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione strategica. Art. 22. Articolo abrogativo del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg e dell'art. 15 bis del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. Art. 23. Art. 24. Articoli modificativi dell'art. 5, introduttivi dell'art. 5 bis e abrogativi dell'art. 8 del d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.		
Fonte normativa sul sito web: - www.provincia.tn.it – Argomenti – A - www.appa.provincia.tn.it - www.regione.taa.it/bollettino	mbiente e risorse naturali – Valutazione ambientale	– Valutazioni ambientali (VIA e VAS) – VAS		